



Comune di Agrigento

Città della Valle dei Templi

Il Collegio dei Revisori

PARERE N.42/2025

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2025 alle ore 09:30, presso la casa comunale di Agrigento, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 21/11/2023.

Sono presenti:

Rag. Francesco Vetrano	Presidente
Dott. Giuseppe Lonero	Componente
Rag. Alfredo Robino	Componente

Il Collegio ha ricevuto con mail del 15/04/2025 la proposta di deliberazione di C.C. settore III n. 3 del 15/04/2025 in sostituzione della stessa già ricevuta in data 04/04/2025 tramite pec recante il seguente oggetto: "Approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2025".

VISTO

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

CONSIDERATO

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- il comma 660, in base al quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui

all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”

VISTO

- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

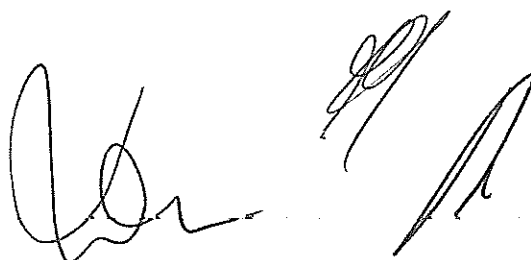
- l'articolo 43 comma 11 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) che prevede a modifica ed integrazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

DATO ATTO

- che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di AGRIGENTO, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e nello specifico l'ATO N.4 S.R.R. Agrigento;

-pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell'Ente d'Ambito ATO N.4 S.R.R. Agrigento.

PRESO ATTO



- che l'Ente d'Ambito con determinazione del Direttore Generale n. 52 del 25.05.2022 ha validato il Piano Economico Finanziario della TARI 2022-2025 del Comune di AGRIGENTO (AG), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021.

VISTO

- il Piano economico finanziario 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2022 dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 di euro 17.307.211,09 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE 8.760.221,90

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO 8.546.989,20

RILEVATO

-che, dall'analisi condotta, in atti, NON è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria infra-periodo dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2024, confermando, pertanto, gli importi, per l'anno 2025, in esso determinati e sopra riportati.

CONSIDERATO

-a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

-dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della

Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2025, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2025
ΣTV_{2025} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	8.730.462,90
ΣTF_{2025} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	8.517.230,20
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	17.247.693,09

Così arrotondati:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
8.730.463,00	8.517.230,00	17.247.693,00

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7,



del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (*UR1,a*) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (*UR2,a*);

CONSIDERATO

che è stata predisposta la presente proposta di articolazione delle tariffe tendendo conto della necessità di:

- articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 del D.P.R. 158/99), procedendo alla suddivisione dei costi da coprire, garantendo una certa agevolazione per l'utenza domestica (come prevede il D.Lgs. 22, art 49, comma 10, richiamato dal D.P.R. 158/99, art. 4);
- calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto;
- calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della singola utenza, facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99) e per la parte variabile calcolandola con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto

e tabella 4a;

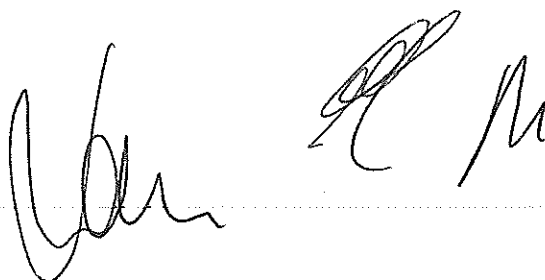
CONSIDERATO

-altresì', che le tariffe proposte del tributo, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, secondo i seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale, rispettivamente, del 62,30% e del 37,70%;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd - nella misura indicata nelle tabelle A, B e C; allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO

- che per l'anno 2025 l'importo della voce perequativa introdotte da ARERA con la Delibera 133/2025/R/rif, è fissata in 6 euro/utenza, aggiornabile annualmente dall'Autorità, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- che la stessa non incide direttamente sul P.E.F. ai fini del gettito fiscale



VISTI

- la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;
- il regolamento comunale Tari approvato con la deliberazione consiliare n. 69 del 29.07.2021;
- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; il D.Lgs n. 267/00;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- il regolamento dei controlli interni;

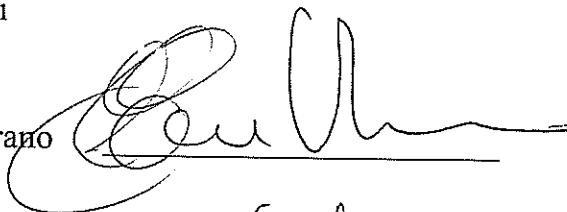
ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/04/2025 settore III e, inoltre, alla necessità per il Comune di procedere alla riscossione dei 6 euro/utenza, come introdotto dalla deliberazione ARERA 133/2025, e monitorare costantemente l’evoluzione di tale riscossione anche in relazione all’applicazione del

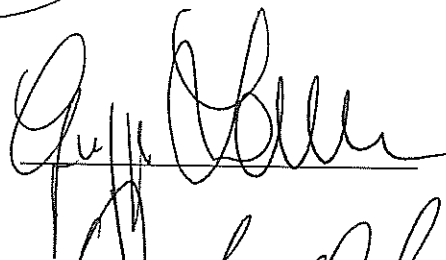
“bonus sociale rifiuti” introdotto dal DPCM 21 gennaio 2025 n.24.

Il Collegio dei Revisori dei conti

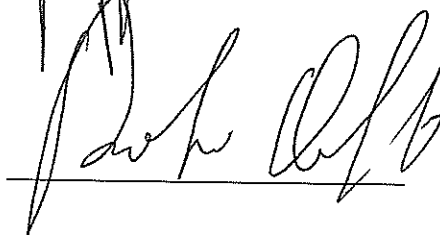
Il Presidente Rag. Francesco Vetrano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Vetrano', written over a horizontal line.

Il Componente Dott. Giuseppe Lonero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lonero', written over a horizontal line.

Il Componente Rag. Alfredo Robino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Robino', written over a horizontal line.

